

IRAP - AUTONOMI (PROFESSIONISTI)

La FIMP ha incaricato il proprio Studio Professionale di elaborare un documento riguardante l'IRAP con conseguente proposta di soluzione, a titolo gratuito, per gli iscritti FIMP.

Questo è quanto elaborato.

Siamo a ridosso della scadenza del secondo acconto di imposta 2007 ed ancora, limitatamente all'IRAP, dobbiamo chiederci cosa fare in quanto il dilemma è sempre lo stesso: pagare ed inoltrare poi apposita istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate ed adire successivamente la Commissione Tributaria in caso di silenzio o rifiuto (cosa più che probabile) oppure non pagare ed iniziare successivamente il contenzioso in caso di richiesta dell'imposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria (con probabile iscrizione a ruolo anche se parziale).

Dobbiamo sempre fare riferimento prima di prendere la decisione, ad ogni singolo caso, dovendo valutare l'esistenza o meno del requisito "dell'organizzazione".

Allo stato attuale dell'arte c'è la risoluzione 254/E/2007 nella quale le Entrate danno atto di una posizione ormai univoca da parte della Corte di Cassazione sull'IRAP dei "piccoli" cioè di quei soggetti privi di organizzazione ed anche la recentissima risoluzione 326/E/2007, fa riferimento alle sentenze che sempre più di frequente riportano ai fini dell'esenzione i seguenti limiti o paletti: per i beni strumentali gli stessi "non devono superare quelli indispensabili all'esercizio dell'attività" ed ancora all'assenza di lavoro altrui.

Come si vede "paletti" sempre di non facile individuazione.

Purtroppo o la vicenda viene risolta dal Legislatore in via generale per tutti oppure sarà la Commissione Tributaria, quindi il Giudice adito, a risolvere caso per caso.

Quindi in attesa di un più che opportuno intervento legislativo, ogni singola decisione viene attualmente presa dai Giudici di merito; c'è ancora da rilevare che nel DDL della Finanziaria è prevista l'esclusione dall'IRAP per il regime dei minimi e forse questo è un primo passo nella giusta direzione anche se i requisiti che in questo caso vengono richiesti, non sono gli stessi di quelli fissati dalla Corte di Cassazione.

Il consiglio dato l'approssimarsi della scadenza è quindi, ancora una volta lo stesso, e cioè quello di pagare e di presentare successivamente istanza di rimborso.

In virtù degli ottimi rapporti intrattenuti ed in accordo con la Dirigenza F.I.M.P., si formula, a favore dei Vs. iscritti, proposta di consulenza, assistenza ed eventuale rappresentanza in udienza (quest'ultima da concordare in quanto tale incombenza richiede la presenza fisica del consulente c/o la Commissione Provinciale o Regionale adita) per l'eventuale proposizione della richiesta di rimborso per l'IRAP sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Il servizio che verrà offerto gratuitamente consisterà in:

- preventivo studio di fattibilità in base all'esame della documentazione occorrente – vedi allegato n. 1 -;
- predisposizione dell'istanza di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate;
- in caso di silenzio/rifiuto nella redazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;
- predisposizione di eventuale appello in Commissione Tributaria Regionale qualora risulta insoddisfacente l'esito del giudizio di 1° istanza.

Le spese per i bolli ed altri diritti amministrativi dovuti in base alla normativa vigente saranno ovviamente direttamente a carico dei singoli ricorrenti mentre, in caso di esito favorevole del contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale, verrà riconosciuta allo scrivente Studio sulle somme rimborsabili una percentuale forfettaria nella misura del 5%.

I Medici Pediatri possono rivolgersi alla Sig.ra Claudia Battisti, al n. tel. 0622484744 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

ALLEGATO N. 1

Documentazione occorrente per una corretta valutazione dell'assenza dell'autonoma organizzazione da allegare all'istanza di rimborso per restituzione IRAP già pagata:

- registro beni ammortizzabili;
- modelli F24 pagati dall'anno 2004 al Dicembre 2007 (interessano i codici tributo "3800" per il saldo, il "3812" per il 1° acconto ed il "3813" per il 2° acconto;
- copia modello UNICO – quadro "E":
 - anno imposta 2003 – UNICO 2004
 - anno imposta 2004 – UNICO 2005
 - anno imposta 2005 – UNICO 2006
 - anno imposta 2006 – UNICO 2007
- certificazione R/A ASL od altra documentazione equipollente dalla quale si evince la convenzione del medico con il S.S.N.;
- dovendo le istanze di rimborso essere presentate all'Agenzia delle Entrate competente per territorio secondo le varie annualità d'imposta, in caso di variazione di domicilio fiscale occorrerà produrre altresì un certificato storico di residenza.

STUDIO PROFESSIONALE
DOTT. BRUNO DRAGHETTI